

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

(Provincia di Bari)

rep.n. 3286

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI RELATIVI AL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE, ESERCIZIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE.**

L'anno 2013 il giorno quattro del mese di novembre, nella residenza municipale innanzi a me dott.ssa Monica CALZETTA, Segretario Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi:

- il dott. Alesio VALENTE, Sindaco - legale rappresentante;
- l'ing. Michele STASI, Dirigente responsabile della Direzione "Servizi Tecnici", che intervengono in questo atto in nome e per conto del **Comune di Gravina in Puglia** (di seguito definito "Comune):

- il Sig. **Pietro Mauriello**, nato a Sant'Andrea di Conza (AV) l'8/1/1965, c.f.MRPTR65A081I264X il quale interviene in questo atto in nome e per conto della società Nuova Energia Srl (la "**Società**"), con sede in Bolzano, Piazza del Grano n.3, Codice fiscale/P.IVA n. 01928320694, in virtù della procura speciale per Notaio Luca Tomasi di Bolzano in data 22 Aprile 2013, rep. n.15459/7755, registrata a Bolzano il 22 Aprile 2013 al n. 4637-1/T.

Le Parti, come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica, io Ufficiale rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

The right side of the document contains three handwritten signatures. From top to bottom: 1. A signature that appears to be 'Pietro Mauriello'. 2. A signature that appears to be 'Michele Stasi'. 3. A signature that appears to be 'Monica Calzetta'.

Le Parti premettono che:

- la legislazione nazionale ed europea ed in particolare modo la legge del 09.01.1991 n. 10 (L. 10/91) ed il decreto legislativo del 29.12.2003 n. 387 (D.Lgs. 387/03), di attuazione della Direttiva 2001/77/CE incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;

- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;

- l'utilizzo razionale dell'energia, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'ottimizzazione dei sistemi energetici costituiscono obiettivi fondamentali delle istituzioni, ribaditi dal Protocollo di Kyoto e dal altri accordi a livello globale, sottoscritti anche dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, che devono essere raggiunti con strumenti di pianificazione e trasfusi in concrete azioni a livello territoriale locale;

- il Comune di Gravina in Puglia condivide tali obiettivi e intende prestare il proprio contributo al loro raggiungimento;

- la produzione di energia eolica, non richiedendo alcun tipo di combustibile, ma sfruttando l'energia cinetica del vento, è un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;

- la Società ha ottenuto con determina regionale del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 234 del 01.09.2011 l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03, di un impianto di produzione di energia elettrica da

Handwritten signatures:
P. S. D.
M. S. S.
G. V. S.
M. S. S.




fonte rinnovabile-eolico sito nei Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini (BA) nonché di una sotto stazione elettrica AT 150 KV sita nel Comune di Gravina in Puglia località "Stazione Pellicciari" (BA) collegata in entra-esci sulla linea AT 150 KV "Gravina-Tricarico" di proprietà Terna S.p.a. (di seguito l'"Impianto");

- in forza di tale Autorizzazione Unica, la Società realizzerà nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, numero 21 (ventuno) aerogeneratori per una potenza di 63 MW, i quali rimarranno in sito per l'intero periodo di vita dell'Impianto;

- gli identificativi catastali relativi alle porzioni di terreno su cui verranno posizionate le singole turbine eoliche sono espressamente indicati negli elaborati progettuali allegati al progetto oggetto dell'Autorizzazione Unica n. 234 dell'1.9.2011;

- tutte le aree predette risultano destinate attualmente secondo il vigente strumento urbanistico a zona agricola e sono urbanisticamente compatibili con gli interventi da eseguirsi in attuazione dell'Autorizzazione Unica;

- in questo quadro le Parti, pur dandosi esplicitamente atto che in forza della suddetta autorizzazione unica n. 234 dell'1.9.2011 non esiste al riguardo alcun obbligo legale, ritengono opportuno procedere alla sottoscrizione di una Convenzione che regoli i reciproci rapporti anche con riferimento ai profili di inserimento ambientale e compensazione degli eventuali impatti dell'Impianto di cui alla Legge 23.08.2004, n. 239 e alle linee-guida governative approvate in data 10 settembre 2010 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,






pubblicato in G.U. 18.9.2010, serie generale n. 219;

- tale convenzione è preordinata anche all'instaurarsi tra le Parti di un rapporto di proficua e fattiva collaborazione, così da consentire la realizzazione dell'Impianto entro la scadenza del 31.12.2013, con conseguente ammissione del medesimo al regime di incentivazione pubblica previsto per gli impianti entrati in esercizio prima di tale data, il cui ottenimento è indispensabile per garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto;

- a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e dello smaltimento dei materiali e delle attrezzature di cui è composto l'impianto alla cessazione dell'attività, la Società ha stipulato e prodotto agli uffici comunali la fideiussione di cui all'art. 7, punto d), della determinazione regionale n. 234/2011 nonché all'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 24.03.2011 tra la Società, la Regione Puglia ed il Comune di Gravina in Puglia, a mezzo polizza fideiussoria n. OL209212, per l'importo di € 315.000,00, rilasciata in data 23.02.2012 da FINWORLD S.p.A., via Savoia 37, Roma, ove è precisato che comunque, "la garanzia cesserà di avere effetto previa comunicazione di svincolo da parte del Beneficiario a seguito verifica dell'avvenuto smaltimento dei materiali e delle attrezzature e ripristino dello stato dei luoghi";

- con nota del 02.09.2013, acquisita al protocollo comunale in data 03.09.2013 al n. 27772, la Società NUOVA ENERGIA S.r.l. ha inoltre dichiarato la disponibilità "a sponsorizzare la realizzazione di un'opera pubblica per un importo massimo di € 250.000,00, previa individuazione dell'impresa affidataria tramite procedura di evidenza pubblica da tenersi a

The right side of the page contains several handwritten signatures and stamps. At the top, there is a signature that appears to be 'P. S.'. Below it, there is a vertical stamp that reads 'FINWORLD S.p.A.' and another signature that appears to be 'P. S.'. At the bottom, there are two large, stylized signatures: one that looks like 'P. S.' and another that looks like 'P. S.'.

cura dell'Amministrazione”;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.09.2013 si è stabilito di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione, in conformità allo schema allegato alla stessa delibera, nonché di accettare la dichiarata disponibilità della Società NUOVA ENERGIA S.r.l. *“a sponsorizzare la realizzazione di un’opera pubblica per un importo di € 250.000,00, previa individuazione dell’impresa affidataria tramite procedura di evidenza pubblica da tenersi a cura dell’Amministrazione”*;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2


OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Gravina in Puglia e la Società Nuova Energia S.r.l. inerenti alla realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento nel Comune di Gravina in Puglia e delle relative opere accessorie e di collegamento.

ART. 3

DURATA

La presente Convenzione avrà durata di anni venti e comunque per l'intero periodo di vita dell'Impianto fino alla sua dismissione.



Handwritten signatures of the representatives of the Comune di Gravina and Nuova Energia S.r.l.

ART. 4

OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'

Al fine della realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'Impianto, la Società si impegna, nel rispetto della normativa vigente a:

a) effettuare a proprie spese alcuni interventi di adeguamento della viabilità comunale, così come previsto dal progetto autorizzato con la determina regionale n. 234 dell'1.9.2011;

b) realizzare l'Impianto, le opere accessorie connesse e la sottostazione nel rispetto di condizioni e termini previsti dall'Autorizzazione Unica regionale n. 234 dell'1.9.2011, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con un soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta;

c) esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'Impianto, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente Convenzione;

d) coinvolgere prioritariamente l'imprenditoria locale per la realizzazione e lo svolgimento di quei lavori la cui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la specializzazione e le capacità imprenditoriali disponibili *in loco*, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti, senza che ciò costituisca obbligo specifico per la Società;

e) nel caso di esigenze di fabbisogno di personale per attività inerenti la realizzazione e la gestione dell'Impianto favorire, ove possibile, l'impiego di operatori locali in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali;

f) provvedere a propria cura e spese al ripristino delle strade e degli

altri beni comunali eventualmente danneggiati in seguito alla costruzione e alla manutenzione straordinaria dell'impianto.

ART. 5

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune e la Società si impegnano a darsi reciproco supporto e a collaborare per rendere rapida la realizzazione e la funzionalità produttiva dell'Impianto.

In particolare, il Comune:

a) prende atto che la Società è autorizzata a svolgere nel territorio del Comune di Gravina in Puglia attività di realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'Impianto eolico, ivi comprese le relative opere accessorie e di collegamento, in virtù dell'Autorizzazione Unica n. 234 dell'1.09.2011 ed a costituire ogni ulteriore diritto afferente la realizzazione, manutenzione ed esercizio dell'Impianto predetto e delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con riferimento alle strade di accesso ai siti, ivi comprese eventuali concessioni e/o costituzione di diritti di servitù su aree di proprietà del Comune (strade, ecc.);

b) ai fini della posa del cavidotto interrato come autorizzato con la determina regionale n. 234 dell'1.9.2011, che si intende qui richiamata e recepita come parte integrante del presente atto, concede l'utilizzo della viabilità di propria competenza e/o, ove necessario, costituisce servitù di cavidotto interrato per tutta la durata dell'Impianto;

c) si impegna a collaborare fattivamente con la Società al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione dell'Impianto, così da rendere possibile il suo completamento entro la

Handwritten signatures:
1. *Antonio...*
2. *Don Vito...*
3. *Massimo...*

scadenza del 31.12.2013;

d) si impegna a collaborare fattivamente con la Società al fine di agevolare la gestione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto; ovvero non diminuire o rendere più scomodo l'esercizio delle attività contemplate dalla presente Convenzione.

ART. 6

MISURE COMPENSATIVE

La Società, a titolo di misura di compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere arrecati dalla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto e in vista del raggiungimento degli obiettivi temporali precedentemente indicati quanto alla realizzazione dell'impianto stesso, si impegna a versare a favore del Comune entro il primo marzo di ogni anno successivo a quello di produzione, uno tra i seguenti importi:

a) una percentuale pari al **1,50% (unovirgolacinquantapercento)** dei proventi, comprensivi degli incentivi applicabili, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dalle turbine ubicate nel territorio comunale. Tale importo annuo deve essere corrisposto al Comune indipendentemente da tributi, tasse, imposte, oneri, canoni, contribuzioni e imposizioni comunali di qualsiasi tipo in ogni caso dovute dalla Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo IMU, TOSAP, COSAP, imposizioni assimilabili comunque denominate, ecc.); o, in alternativa,

b) una percentuale pari al **3% (trepercento)** dei proventi, comprensivi degli incentivi applicabili, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dalle turbine ubicate nel territorio comunale. Tale

*Per vedere l'elenco dei
Pinto*
Carabinieri

importo deve intendersi comprensivo, fino a integrale assorbimento, di tributi, tasse, imposte, oneri, canoni, contribuzioni e imposizioni comunali di qualsiasi tipo in ogni caso dovute dalla Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo IMU per la sola quota di competenza comunale, TOSAP, COSAP, imposizioni assimilabili comunque denominate, ecc.).

La scelta delle alternative di cui sopra, dovrà essere comunicata dal Comune alla Società per iscritto entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di produzione. In assenza di comunicazione da parte del Comune, la Società applicherà automaticamente l'alternativa economicamente più vantaggiosa per il Comune.

Tali misure compensative saranno indirizzate in due aree di intervento:

1. Interventi sul territorio:

- realizzazione di interventi sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);



- regimentazione di acque pluviali e misure di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici;

- installazione di un impianto per avvistamento di incendi ad infrarossi collegato con la protezione civile;

- mitigazione per danni causati dal progetto all'ecosistema anche attraverso interventi di ripristino dell'ecosistema stesso e dell'habitat;

- sgombero in occasione di precipitazioni nevose;

- manutenzione del verde pubblico;



- realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili;

- altre attività inerenti il territorio.

2. Interventi di efficienza energetica:

- sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;

- installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;

- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti a ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico / isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;

- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida ecc);

- organizzazione di eventi culturali volti alla sensibilizzazione ed all'informazione della cittadinanza e degli allievi delle scuole su tematiche ambientali quali risparmio ed efficienza energetica, tutela e valorizzazione del territorio, della flora, della fauna e degli habitat naturali, raccolta differenziata ecc;

- altri interventi di efficienza energetica.

L'individuazione degli specifici interventi, così come le modalità e le tempistiche di realizzazione, saranno di competenza e responsabilità dell'amministrazione comunale.

Gli interventi saranno realizzati dal Comune nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, dei principi di trasparenza ed imparzialità nonché in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).



San Felice sul Stura

Flora Dotones

Il Comune conferma che le misure compensative così determinate non hanno carattere meramente patrimoniale e sono, per tipologia ed ammontare, congrue e ragionevoli rispetto all'impatto ambientale che l'Impianto avrà sul territorio. Nessuna ulteriore pretesa o richiesta potrà essere avanzata dal Comune in riferimento alla realizzazione, connessione, esercizio e manutenzione dell'Impianto.

ART. 7

ATTO DI IMPEGNO E CONVENZIONE

La presente Convenzione non deroga agli impegni assunti dalla Società con la sottoscrizione dell'atto di impegno e della Convenzione sottoscritti, tra gli altri, dalla Società e dal Comune in data 2 maggio 2011, numero di repertorio, rispettivamente Rep. 012712 e Rep. 012713, che restano validi ed efficaci.

ART. 8

LAVORI

Fermo restando che il Comune presterà la sua collaborazione per rendere possibile l'entrata in esercizio entro la scadenza del 31.12.2013, i lavori di realizzazione dell'Impianto, delle opere connesse ed accessorie nonché della sotto stazione seguiranno i tempi e le modalità stabilite nell'Autorizzazione Unica.

ART. 9

RINUNCIA ALL'INIZIATIVA

Qualora la Società, prima della scadenza della Convenzione intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa dismettendo l'Impianto, tutta l'area dovrà essere restituita in pristino nello stesso stato *quo ante*, provvedendo la Società a propria cura e spese alla esecuzione delle opere,

Antonio Scudato
Paolo Scudato

affidataria tramite procedura di evidenza pubblica da tenersi a cura dell'Amministrazione comunale.

ART. 13

SPESE

Le spese tutte relative all'atto di Convenzione, compresi i diritti di segreteria sono a totale carico della Società, la quale dichiara espressamente di accettarle.

Le parti convengono che il valore del presente atto è di € 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila)

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento sul modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegno sulle copie cartacee da consegnare al competente Ufficio del Registro, in uno con il duplicato del file.


I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla *privacy*), esclusivamente nell'ambito della presente procedura .

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da me e da persona di mia fiducia, non in contrasto con l'ordinamento giuridico assunto, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari relative alle modalità di cui alla L. n.221/2012, di conversione del D.L. n.179/2012, in formato elettronico e con rinvio alle norme del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs n.82/2005. Composto da n.13 (tredici) pagine per intero e quanto della successiva, archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico nonché, in modalità cartacea, secondo la previgente disciplina, ne ho dato lettura alle


F. F. F.
Luca...
...

parti, che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e unitamente a me Segretario rogante lo sottoscrivono come segue:

La Società, nella persona del Sig. **Pietro Mauriello** nella qualità in atti, con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner.



Il Comune, nelle persone del Sindaco, quale legale rappresentante pro tempore e del Dirigente responsabile della Direzione "Servizi Tecnici", ing. Michele Stasi con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente mediante scanner:



Il Segretario Generale, dott. Monica Calzetta, con firma digitale

Si allega:

- Deliberazione di C.C. n. 25 del 10.09.2013.



CITTA' DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
 COMUNALE**

(N. 2 dell'ordine del giorno)

OGGETTO: Approvazione schema convenzione contenente misure compensative relative Impianto Eolico e Sottostazione Elettrica NUOVA ENERGIA srl.

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di settembre, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale. Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. Lupoli Giacinto e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Calzetta Monica.

All'appello nominale conclusosi alle ore dieci come dichiarato dal Presidente, sono risultati presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

COGNOME E NOME	Pres. Ass.	COGNOME E NOME	Pres. Ass.
1) VALENTE Alesio	X -	14) DE PASCALE Giovanni	X
2) CALCULLI Paolo	X	15) DIPALMA Giuseppe	X
3) CATALDI Giuseppe	X	16) MANDOLINO Leonardo	X
4) GIORDANO Sante	X	17) LAGRECA Nicola	X
5) CARDASCIA Domenico	X	18) DEBENEDICTIS Salvatore	X
6) LUPOLI Giacinto	X	19) ANGELLOTTI Salvatore	X
7) SANTOMASI Francesco	X	20) PETRARA Angelo	X
8) ARIANI Maria	X	21) CALDERONI Domenico	X
9) MAZZARELLA Vito	X	22) VARRESE Vincenzo	X
10) LAMURAGLIA Michele	X	23) TEDESCO Michele	X
11) CARBONE Giovanni	X	24) STRAGAPEDE Antonio	X
12) MAZZILLI Giuseppe	X	25) VENDOLA Onofrio	X
13) LORUSSO Raffaele	X	Totale	15 10

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. Sono risultati altresì presenti in corso di seduta gli Assessori: Lagreca, Marchetti, Lafabiana, Lorusso, Diwella e Varvara.

Il Presidente del Consiglio Lupoli, annuncia il punto iscritto al n.12 dell'o.d.g.

Relaziona sull'argomento il Sindaco. Segue un lungo ed approfondito dibattito al quale partecipano numerosi consiglieri.

(Si dà atto che durante il dibattito è rientrato in aula il consigliere Debenedictis ed è uscito il consigliere Tedesco; si è allontanato il Presidente del Consiglio dalle ore 14,38 alle 15,04, sostituito dal Vicepresidente Vicario Calculli).

Su invito del Presidente, forniscono chiarimenti il Dirigente dell'Area Tecnica e il funzionario Avv. Spano.

Al termine del dibattito il Sindaco, tenuto conto di quanto scaturito dalla discussione, propone di emendare la proposta di deliberazione, nei seguenti termini:

- Eliminare nella proposta della Società Nuova Energia S.r.l. la parola "massimo";
- Impegnare il Sindaco a chiarire con l'impresa l'inserimento della fidejussione e la sua durata.

(Si dà atto che escono dall'aula tutti i consiglieri di minoranza).

Il Presidente procede a due distinte e separate votazioni, una sull'emendamento proposto dal Sindaco e l'altra sull'intero provvedimento così come emendato.

L'esito delle votazioni è riportato di seguito.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, gli interventi dei consiglieri e l'emendamento proposto dallo stesso Sindaco che, integralmente trascritti da registrazione fonica si allegano al provvedimento di approvazione del presente verbale;

PREMESSO che:

- ❖ la legislazione nazionale ed europea, in particolare modo la Legge 09.01.1991 n. 10 ed il Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;
- ❖ l'utilizzo razionale dell'energia, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'ottimizzazione dei sistemi energetici costituiscono obiettivi fondamentali delle istituzioni, ribaditi dal Protocollo di Kyoto e da altri accordi a livello globale, sottoscritti anche dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, che devono essere raggiunti con strumenti di pianificazione e trasfusi in concrete azioni a livello territoriale locale;
- ❖ ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003:
 - le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
 - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ;
 - il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

PRESO ATTO che:



❖ con determinazione regionale del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 234 in data 01.09.2011, la Società "NUOVA ENERGIA" s.r.l., con sede amministrativa a Lanciano e sede legale a Gravina in Puglia, ha ottenuto l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-eolico, sito nei Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini, nonché di una sottostazione elettrica AT 150 KV sita nel Comune di Gravina in Puglia, località "Stazione Pellicciari", collegata in entra-esce sulla linea AT 150 KV "Gravina-Tricarico" di proprietà Terna S.p.a.;

❖ in forza di tale Autorizzazione Unica, la Società ha in corso nel territorio del Comune di Gravina in Puglia la realizzazione di n. 21 (ventuno) aerogeneratori per una potenza di 63 MW, che rimarranno in sito per l'intero periodo di vita dell'impianto;

❖ la Società "NUOVA ENERGIA" s.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia convergono sull'opportunità di procedere alla sottoscrizione di una Convenzione che regoli i reciproci rapporti, anche con riferimento ai profili di inserimento ambientale e compensazione degli impatti dell'impianto di cui alla Legge 23.08.2004, n. 239 e alle linee-guida governative approvate in data 10 settembre 2010 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato in G.U. 18.9.2010, serie generale n. 219;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 26.06.2013, con cui si disponeva di "*dare mandato alla Giunta di elaborare la migliore proposta di convenzione con la Società Nuova Energia s.r.l. tesa ad ottenere il massimo beneficio per la città*", specificando che la proposta convenzionale dalla quale prendere le mosse è quella di cui alla delibera n. 50 del 03.08.2007, nonché di "*sollecitare nuovamente la Sovrintendenza Archeologica a valutare il rilievo e il valore dei reperti rinvenuti in zona San Felice nei pressi delle pale 30 e 31 ed a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dell'azienda, a tutela dei propri beni archeologici, facendo seguito alle richieste già inoltrate dal Sindaco il 04.06.2013 al protocollo n. 17205*";

DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 50 del 03.08.2007, il Comune di Gravina in Puglia approvava:

- le norme di indirizzo per l'installazione di impianti eolici sul proprio territorio comunale;
- lo schema di Convenzione da sottoscrivere con le Società interessate, recante la individuazione e la misura dei canoni a corrispondersi da parte di queste ultime in favore della Amministrazione comunale;

ed autorizzava il Sindaco ad esprimere la volontà dell'Ente in sede di conferenze di servizi ad indirsi dalla Regione Puglia per l'esame delle domande di autorizzazione unica, demandando al Dirigente competente la firma della Convenzione a stipularsi;

CONSTATATO che

- il procedimento amministrativo unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 già da due anni è venuto a conclusione con il rilascio dell'autorizzazione di cui alla determinazione regionale n. 234 in data 01.09.2011;
- pertanto, non è più perseguibile la strada della sottoscrizione della convenzione con la Società "NUOVA ENERGIA" s.r.l. nei termini di cui alla deliberazione di C.C. n. 50 del 03.08.2007;

RAVVISATA l'opportunità che l'Ente e la collettività amministrata, ricevuto l'assenso della Società, siano beneficiari di misure compensative che ristorino comunque il territorio dall'impatto ambientale che l'impianto produce;

CONSIDERATO che il D.M. 10/09/2010 ha dettato le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", prevedendo, per quel che concerne i criteri per la

fissazione di misure compensative, in particolare:

- *“Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto”;*
- *“Le amministrazioni competenti determinano in sede di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche”;*
- *“... le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, ... e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; ... le eventuali misure di compensazione ... non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto ...”;*

RITENUTO di dovere riferirsi, quanto alla definizione delle misure compensative, al vigente D.M. 10/09/2010;

LETTO lo schema di Convenzione allegato al presente atto (*sub* lettera “A”), in cui i termini delle misure di compensazione previste in favore del Comune di Gravina in Puglia sono così declinati:

“La Società, a titolo di misura di compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere arrecati dalla realizzazione, esercizio e manutenzione dell’Impianto e in vista del raggiungimento degli obiettivi temporali precedentemente indicati quanto alla realizzazione dell’impianto stesso, si impegna a versare a favore del Comune entro il primo marzo di ogni anno successivo a quello di produzione, uno tra i seguenti importi che con la specifica destinazione e vincolo di cui a seguire saranno introitati al Bilancio Comunale:


- *una percentuale pari al **1,50% (unovirgolacinquantapercento)** dei proventi, comprensivi degli incentivi applicabili, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dalle turbine ubicate nel territorio comunale. Tale importo annuo deve essere corrisposto al Comune indipendentemente da tributi, tasse, imposte, oneri, canoni, contribuzioni e imposizioni comunali di qualsiasi tipo in ogni caso dovute dalla Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo IMU, TOSAP, COSAP, imposizioni assimilabili comunque denominate, ecc.); o, in alternativa,*
- *una percentuale pari al **3,00% (trepercento)** dei proventi, comprensivi degli incentivi applicabili, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dalle turbine ubicate nel territorio comunale. Tale importo deve intendersi comprensivo, fino a integrale assorbimento, di tributi, tasse, imposte, oneri, canoni, contribuzioni e imposizioni comunali di qualsiasi tipo in ogni caso dovute dalla Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo IMU per la sola quota di competenza comunale, TOSAP, COSAP, imposizioni assimilabili comunque denominate, ecc.).*

La scelta delle alternative di cui sopra dovrà essere comunicata dal Comune alla Società per iscritto entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di produzione. In assenza di comunicazione da parte del Comune, la Società applicherà automaticamente l’alternativa economicamente più vantaggiosa per il Comune.


Tali misure compensative saranno indirizzate in due aree di intervento, che qui di seguito si riassumono a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. Interventi sul territorio:

- *realizzazione di interventi sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell’inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l’inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);*



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*
- *Handwritten signature*

- 
- regimentazione di acque pluviali e misure di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici;
 - installazione di un impianto per avvistamento di incendi ad infrarossi collegato con la protezione civile;
 - mitigazione per danni causati dal progetto all'ecosistema anche attraverso interventi di ripristino dell'ecosistema stesso e dell'habitat;
 - sgombero in occasione di precipitazioni nevose;
 - manutenzione del verde pubblico;
 - realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili;
 - altre attività inerenti il territorio.

2. Interventi di efficienza energetica:

- sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;
- installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti a ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico / isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida ecc);
- organizzazione di eventi culturali volti alla sensibilizzazione ed all'informazione della cittadinanza e degli allievi delle scuole su tematiche ambientali quali risparmio ed efficienza energetica, tutela e valorizzazione del territorio, della flora, della fauna e degli habitat naturali, raccolta differenziata ecc;
- altri interventi di efficienza energetica.

L'individuazione degli specifici interventi, così come le modalità e le tempistiche di realizzazione, saranno di competenza e responsabilità dell'amministrazione comunale.

Gli interventi saranno realizzati dal Comune nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici, dei principi di trasparenza ed imparzialità nonché in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).

Il Comune e la Società confermano che le misure compensative così determinate non hanno carattere meramente patrimoniale e sono, per tipologia ed ammontare, congrue e ragionevoli rispetto all'impatto ambientale che l'Impianto avrà sul territorio.


Nessuna ulteriore pretesa o richiesta potrà essere avanzata dal Comune in riferimento alla realizzazione, connessione, esercizio e manutenzione dell'Impianto";

LETTA altresì la nota del 02.09.2013, acquisita al protocollo comunale in data 03.09.2013 al n. 27772, con cui la Società NUOVA ENERGIA S.r.l., nel trasmettere lo schema di Convenzione, ha dichiarato la disponibilità "a sponsorizzare la realizzazione di un'opera pubblica per un importo massimo di € 250.000,00, previa individuazione dell'impresa affidataria tramite procedura di evidenza pubblica da tenersi a cura dell'Amministrazione";

RITENUTO di approvare l'allegato schema di Convenzione ed accettare la dichiarata ulteriore disponibilità della Società, reputando che le innanzi elencate misure siano compensative dello specifico impatto ambientale e territoriale riconducibile al progetto assentito;

VISTA la nota prot. n. 8693 del 15.07.2013 a firma del Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, in ordine alle problematiche inerenti al posizionamento degli areogeneratori 30 e 31;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, previsto dall'art. 49,



comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in data 06.09.2013 dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del vigente Regolamento sui controlli interni a tal fine dichiara *“di aver verificato la conformità della proposta ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica è stata effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure.”* ;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 espresso in data 06.09.2013 dal Responsabile dei Servizi Finanziari il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del vigente Regolamento sui controlli interni a tal fine dichiara di avere effettuato le verifiche di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

VISTO il parere favorevole espresso, con verbale n. 168 del 09.09.2013, a maggioranza dei componenti della competente commissione consiliare;

PROCEDUTO a votazione palese resa per appello nominale, sull'**emendamento proposto dal Sindaco:**

Presenti e votanti n. 15 consiglieri; assenti 10 (De Pascale, Lagreca, Debenedictis, Angellotti, Petrarà, Calderoni, Varrese, Tedesco, Stragapede e Vendola);

CON 15 VOTI favorevoli ed unanimi, l'emendamento è approvato;
(Si dà atto che entra in aula il consigliere Tedesco – Presenti 16 consiglieri);

PROCEDUTO a votazione palese resa per appello nominale **sull'intera proposta, così come emendata;**

Presenti e votanti n. 16 consiglieri; assenti 9 (De Pascale, Lagreca, Debenedictis, Angellotti, Petrarà, Calderoni, Varrese, Stragapede e Vendola);

CON 16 VOTI favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'avvenuto rilascio in favore della Società "NUOVA ENERGIA" s.r.l., con sede amministrativa a Lanciano e sede legale a Gravina in Puglia, con determinazione regionale del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 234 in data 01.09.2011, dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-eolico, sito nei Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini, nonché di una sottostazione elettrica AT 150 KV sita nel Comune di Gravina in Puglia località "Stazione Pellicciari", collegata in entra-esce sulla linea AT 150 KV "Gravina-Tricarico" di proprietà Terna S.p.a.;

DI PRENDERE ATTO del contenuto della nota prot. n. 8693 del 15.07.2013 a firma del Soprintendente per i Beni Archeologici per la Puglia, in ordine alle problematiche inerenti al posizionamento degli areogeneratori 30 e 31;

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di Convenzione allegato al presente atto (*sub* lettera "A"), in cui i termini delle misure di compensazione previste in favore del Comune di Gravina in Puglia in ragione dell'intervento suddetto, sono così declinati:

“La Società, a titolo di misura di compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere arrecati dalla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto e in vista del raggiungimento degli obiettivi temporali precedentemente indicati quanto alla realizzazione dell'impianto stesso, si impegna a versare a favore del Comune entro il primo marzo di ogni anno

